



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQA – Uff. PQA 3

OGGETTO: Circolare esplicativa delle modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di Filiera di cui all'art. 10 dell'Avviso n. 182458 del 22/04/2022, modificato con Avviso n. 324752 del 21/07/2022.

In relazione all'articolo 10 dell'Avviso n. 182458 del 22/04/2022, modificato con Avviso n. 324752 del 21/07/2022 (d'ora in avanti semplicemente "l'Avviso"), si forniscono le seguenti indicazioni operative.

1. A seguito di richiesta motivata di riesame e terminata la relativa disamina, il Ministero procede alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Contestualmente, il Ministero dà comunicazione tramite PEC ai Soggetti proponenti i cui Programmi risultano collocati in graduatoria utile al fine di invitarli alla presentazione della proposta definitiva di cui all'art. 10 dell'Avviso.
2. Il Soggetto proponente, entro il termine ordinario di 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al precedente punto 1, provvede a comunicare, tramite PEC, all'indirizzo contrattifiliera2022@pec.politicheagricole.gov.it, la Banca autorizzata e le Banche finanziatrici prescelte da ciascun Soggetto beneficiario che ha richiesto il Finanziamento agevolato. La PEC è inoltrata per opportuna conoscenza anche alla Banca autorizzata e alle Banche finanziatrici prescelte.
3. Il termine di cui all'art. 10, comma 1, dell'Avviso decorre dalla comunicazione di cui al precedente punto 1. Pertanto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'Avviso, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 1, il Soggetto proponente è tenuto ad inviare la documentazione completa della proposta definitiva alla Banca autorizzata (c.d. presentazione del Programma), informandone il Ministero tramite PEC all'indirizzo contrattifiliera2022@pec.politicheagricole.gov.it.
4. Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 1 deve essere richiesta, solo in caso di ragioni debitamente motivate, l'eventuale proroga per l'invio della documentazione della proposta definitiva (c.d. presentazione del Programma).
5. Le delibere di concessione del Finanziamento bancario, qualora previste, possono non essere presentate insieme all'invio della documentazione della proposta definitiva (c.d. presentazione del Programma). In tal caso le Banche finanziatrici sono tenute ad inoltrare al Soggetto proponente le delibere di concessione del Finanziamento bancario in tempo utile per consentire alla Banca autorizzata di tenerne conto ai fini della predisposizione della Relazione istruttoria sul Programma e sui singoli Progetti.
6. Entro 60 giorni dall'inoltro della documentazione completa della proposta definitiva (c.d. presentazione del Programma), e comunque entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione di cui al punto 1, salvo eventuali proroghe concesse ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 10 dell'Avviso, la Banca autorizzata inoltra al Soggetto



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQA – Uff. PQA 3

proponente la Relazione istruttoria sul Programma e sui singoli Progetti. Entro il medesimo termine, non appena ricevuta dalla Banca autorizzata la Relazione istruttoria, il Soggetto proponente deve inviare, tramite PEC, all'indirizzo contrattifiliera2022@pec.politicheagricole.gov.it, la proposta definitiva di cui all'art. 10, comma 5, dell'Avviso, nelle modalità ivi prescritte, corredata dalla Relazione istruttoria sul Programma e sui singoli Progetti predisposta dalla Banca autorizzata e dalle delibere di concessione del Finanziamento bancario, in caso di richiesta dell'agevolazione nella forma del Finanziamento agevolato.

7. Ai fini dell'istruttoria svolta dalla Banca autorizzata, si precisa che l'importo complessivo spettante al singolo soggetto Beneficiario e, quindi, l'importo complessivo dell'investimento ammissibile è quello richiesto nella domanda di partecipazione, salvo eventuali inammissibilità portate dai relativi provvedimenti di cui all'art. 8, commi 8, 9 e 11 dell'Avviso. Le Banche autorizzate, nell'ambito della redazione della Relazione istruttoria dovranno provvedere alla verifica dell'ammissibilità di quanto previsto nella Proposta definitiva, incluso l'eventuale ricalcolo del contributo e del finanziamento agevolato in caso di inammissibilità o riduzioni previste dal Soggetto beneficiario. Il principio di riduzione proporzionale delle agevolazioni trova applicazione per singola tabella di riferimento (1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 5 A).

8. Ai fini della sussistenza del requisito di cui all'art. 10, comma 9, lettera b), romanino ii), dell'Avviso, è sufficiente che lo stesso beneficiario, con riferimento ai "mezzi propri", ne attesti l'esistenza e/o la disponibilità mediante apposita dichiarazione redatta sulla base del modello di cui all'Allegato 8.

9. Non è ammessa la presentazione di documentazione alternativa a quella prevista dall'Avviso. In particolare, non può essere considerato il solo Fascicolo aziendale in luogo di "copia degli atti e/o contratti, registrati e, ove previsto, trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il Progetto [...]", come previsti dall'art. 10, comma 9, lettera b) romanino i), dell'Avviso.

10. Con riferimento alla presentazione di computi metrici analitici e preventivi-offerta, potranno essere considerati preventivi/Computi Metrici Estimativi (CME) anche se non più in corso di validità rispetto la presentazione della domanda di ammissione.

11. L'indicazione del contributo agli obiettivi ambientali di cui al Regolamento UE n. 852/2020 non è oggetto di specifica valutazione della Banca autorizzata, la quale, tuttavia, è chiamata semplicemente a riportare nella propria Relazione tecnica quanto dichiarato in merito dal beneficiario, di modo da attestare la corrispondenza a quanto indicato nel Programma presentato con la domanda di partecipazione. La Relazione tecnica deve contenere, infatti, tutti gli elementi della proposta definitiva, sia quelli oggetto di verifica tecnica da parte della Banca autorizzata, sia quelli provenienti dal medesimo beneficiario e dallo stesso attestati/dichiarati e non oggetto di valutazione da parte della Banca autorizzata.



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQA – Uff. PQA 3

12. Con riferimento al “rispetto del mantenimento dei punteggi”, quale ambito di valutazione in caso di variazioni del Programma e/o dei Progetti, si specifica che la Banca autorizzata è tenuta a verificare le variazioni soggettive e oggettive del Programma, mediante il confronto della proposta definitiva o di variazione del Progetto con l’Allegato 3_Progetto presentato in sede di domanda, confronto che, in alcuni casi, potrebbe far emergere, a seguito di verifica da parte del Ministero, le eventuali modifiche dei parametri attributivi dei punteggi, come ricavabili dai prospetti di cui al comma 4 dell’art. 9 dell’Avviso.

13. Al fine di agevolare l’istruttoria della Banca autorizzata, il Soggetto proponente è invitato a predisporre la proposta definitiva di Programma, nonché le schede relative ai singoli Progetti definitivi in conformità, rispettivamente, ai modelli di cui all’Allegato 2 e all’Allegato 3, utilizzati per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. In caso di variazioni del Programma e/o dei Progetti rispetto alla domanda di accesso alle agevolazioni dovrà essere presentata specifica relazione descrittiva e relativa documentazione giustificativa, in linea con quanto prescritto dall’Art. 16 dell’Avviso.

Oreste Gerini

Direttore Generale

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)